Sent.14/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 3997/PM del registro di Segreteria, promosso dal sig. Omissis Omissis, c.f. OMISSIS a Omissis Omissis il omissis ed ivi residente in via Omissis, n. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X, con studio legale a Roma in via Baiamonti, n. 4; il difensore ha richiesto che ogni comunicazione e/o notificazione sia eseguita presso l'indirizzo pec andrealippi@ordineavvocatiroma.org;

contro

il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – in persona del legale rappresentante in carica p.t., domiciliato presso la sede di Roma, rappresentato e difeso anche dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, c.f. 92012810708, pec ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it;

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato mediante pec del 15/12/2023, il sig. Omissis

Omssis ha adito la Sezione "**AVVERSO** *Il decreto n. 3906/2022 del 08.11.2022* […] *del Comando esclusivamente sul punto negativo della* ***dipendenza da c.s.*** *ed esclusivamente per ciò che concerne l'interesse ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato*".

Ha rappresentato, in particolare, che "*giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, durante il servizio veniva comandato a svolgere le seguenti MISSIONI ALL'ESTERO* […]*: a. Dal 09.04.2004 al 18.10.2004 in Bosnia b. Dal 20.02.2002 al 31.07.2002 in Albania/Kosovo*".

Ha inoltre riferito che "*Nella scheda sanitaria precedente non risultava nulla di anomalo*". In data 5/6/2016 "*veniva diagnosticata all'istante una leucemia denominata «hairy cell leukemia» ed il medesimo, in data 22.08.2016* […]*, inoltrava la richiesta di dipendenza da causa di servizio*". Ha quindi proseguito affermando di essere stato visitato presso la Commissione medica ospedaliera competente in data 10/5/2022, "*la quale riconosceva l'infermità ascrivibile alla TAB B*". Successivamente, tuttavia, la domanda veniva respinta con il provvedimento oggi impugnato, a seguito del parere negativo emesso dal Comitato di verifica cause di servizio, in data 2/11/2022, motivato con la ritenuta eziologia endogena della malattia.

Affermata la sussistenza della giurisdizione contabile e del suo interesse a ricorrere (anche con richiamo alla sent. n. 12/2023/QM delle SS.RR. di questa Corte), il sig. Omissis ha contestato le conclusioni del Comitato di verifica, sostenendo l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia da lui sviluppata ed il servizio prestato in zone bombardate con uranio impoverito, sostanza di cui sono stati dimostrati gli effetti patologici. Ha sottolineato, inoltre, di aver operato "*in stressanti condizioni di servizio, in zone devastate dalla*

guerra e sotto un innegabile stress psico-fisico ***in una attività assolutamente a rischio*** *e svolta viepiù per numerosi periodi in zone dove, tra l'altro, è ormai un fatto acquisito alla conoscenza comune che furono contaminate dalle Forze Alleate con armi arricchite con uranio impoverito*". Ha ritenuto altresì rilevante la circostanza di essere stato "*inviato in missione dopo vaccinazioni scellerate inoculate senza criterio che indebolirono il sistema immunitario*".

Ha richiamato gli esiti dei lavori di una commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di armi ad uranio impoverito, una direttiva tecnica del Ministero della difesa in merito ad accertamenti massivi condotti su militari esposti al rischio patologico, nonché la normativa di cui al d.lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare), affermando che "*per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi,* […] *il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta* […] *una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è l'Amministrazione che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità*".

Ha concluso chiedendo di "***Voler dichiarare – previo occorrendo annullamento del decreto impugnato in punto di dipendenza –*** *la dipendenza da c.s. delle infermità contratte ai fini pensionistici.* […] *che il Giudice Voglia ordinare all'Amministrazione ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. la produzione degli atti e del fascicolo amministrativo relativi al ricorrente.* […] *che venga eventualmente ordinata CTU sulla persona del ricorrente in ordine all'acquisizione di parere terzo sulla dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità in questione*".

Con memoria trasmessa mediante deposito telematico del 26/3/2024, è comparso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Con argomentazioni tutte parimenti originanti dall'assenza di una domanda amministrativa specificamente rivolta al trattamento di pensione privilegiata, l'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile (in favore di quella amministrativa) e l'inammissibilità del ricorso. Quest'ultima eccezione è stata motivata sia per ritenuto difetto di interesse all'azione sia per mancanza di un previo provvedimento amministrativo, *ex* art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c.

Nel merito, il Comando resistente ha citato il Codice dell'ordinamento militare, dal quale ha ricavato che "*il provvedimento di questo Comando Generale, ora gravato da impugnazione, ha natura vincolata. Esso, cioè, è subordinato, tra l'altro, all'accertamento preventivo esperito dal C.V.C.S.*", sicché la "*conseguenza della particolare efficacia del parere obbligatorio espresso da tale organo è la sua idoneità a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale*". Ha aggiunto come non sarebbe stato illustrato, dal ricorrente, "*sulla base di quali concreti elementi questo Comando Generale avrebbe potuto discostarsi dal parere del Comitato espressione - del resto - di un chiaro apprezzamento di natura tecnica, insindacabile*".

Ha concluso chiedendo "*In relazione alle richieste istruttorie si chiede che* ***vengano respinte*** *poiché, alla luce di quanto copiosamente esposto e documentato, le istanze si appalesano meramente dilatorie e strumentali. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, il ricorso dovrà ritenersi* ***inammissibile*** *già in via pregiudiziale per i motivi innanzi esposti, ed in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alle richieste istruttorie*".

Con deposito telematico in data 6/4/2024, l'Avvocatura distrettuale

dello Stato di Campobasso ha trasmesso comparsa di costituzione per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Ha rilevato che "*non risulta adeguatamente provata la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie di cui è affetto il Sig. Omissis Omissis e il servizio prestato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri*", con la ritenuta conseguenza che sarebbe "*immune da vizi logico-giuridici sia il provvedimento impugnato* […] *che il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio*". Ha contestato le censure attoree circa l'inversione dell'onere della prova, richiamando giurisprudenza conforme alla tesi per cui sarebbe "*onere del soggetto che lamenta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, nei casi di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal dipendente, individuare in maniera puntuale gli episodi eccezionali che, sotto il profilo causale, possano giustificare la invocata dipendenza*".

Ha rimarcato che "*il Comitato è tenuto esclusivamente a illustrare l'iter logico posto a fondamento della propria pronuncia, così come del resto compiutamente avvenuto nel caso di specie, motivo per il quale l'Amministrazione ha ritenuto di conformarsi a detto parere in sede di emissione del provvedimento impugnato*". Ha aggiunto, in proposito, che "*proprio in ragione del fatto che la valutazione sulla dipendenza da causa di servizio ha carattere tecnico-discrezionale, non è l'opinabilità dell'apprezzamento che ne determina l'illegittimità, quanto – piuttosto - la sua inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo*", difetti che non sussisterebbero nel caso di specie.

Ha infine escluso l'ammissibilità della richiesta di c.t.u. proposta da ricorrente, "*perché avente finalità meramente esplorative*", ed ha concluso chiedendo di "*rigettare la domanda proposta perché infondata*".

All'udienza del 17/4/2024, la discussione è stata rinviata al

15/5/2024, come da ordinanza a verbale.

Con note autorizzate in data 9/5/2024, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni già esposte nell'atto introduttivo e, rilevando l'avvenuto deposito di due comparse per conto dell'amministrazione (rispettivamente, da parte dell'amministrazione stessa e dell'Avvocatura dello Stato), ha chiesto di "*regolare e dichiarare la Difesa dell'Amministrazione escludendo dal processo quella non rituale*".

Con note autorizzate in data 10/5/2024, l'Avvocatura ha richiamato le argomentazioni di cui ai precedenti scritti.

Con ord. n. 5/2024, all'esito dell'udienza del 15/5/2024, è stato rimesso al collegio medico legale del Ministero della Difesa – Sezione speciale presso la Corte dei conti l'accertamento in ordine alla effettiva sussistenza del legame causale di cui è chiesto l'accertamento. Assegnati i termini di rito, è stata fissata la data del 20/11/2024 per il prosieguo della discussione.

Con ord. n. 14/2024, all'esito dell'udienza del 20/11/2024, è stata accolta la richiesta di proroga del collegio medico e la discussione è stata rinviata al 19/3/2025, ferma restando la scansione procedimentale già delineata con la precedente ord. n. 5/2024.

Mediante comunicazione pec del 30/1/2025, il collegio medico legale ha depositato il parere definitivo che, attraverso articolate motivazioni di carattere tecnico, ha concluso "*l'infermità Hairy cell Leukemia in attuale remissione clinica ed in follow up" sofferta dal ricorrente non è riconducibile a fatti di servizio ai fini della concessione della PPO, decadendo in tal modo la consecutiva ascrivibilità tabellare*".

Con deposito telematico in data 5/3/2025, il ricorrente ha trasmesso

memorie difensive, ribadendo che "*Il presente caso non coinvolge una normale infermità contratta in ordinario servizio*" ed aggiungendo che "*le zone ove ha prestato servizio* […] *sono state bombardate dagli USA con testate all'uranio impoverito e i nostri soldati furono spediti in missione senza alcuna protezione*". Ha ribadito, ancora, che "*in ordine alla* ***dipendenza da causa di servizio*** […] *vi è* ***un'inversione dell'onere della prova*** […] *ed il militare* […] ***deve dimostrare il nesso causale non nella normale accezione della causa di servizio per i normali contesti riesumata da controparte, bensì dimostrando soltanto la presenza in quei territori e la patologia contratta***". Ne discenderebbe, secondo il ricorrente, che "***salva prova contraria****, il nesso è da ritenersi automaticamente convalidato*".

Ha concluso come testualmente riportato "***si chiede l'accoglimento del ricorso in punto di dipendenza da causa di servizio.*** *In questo caso, nonostante quanto dedotto, il Giudice ha voluto esperire una CTU, ma il quesito non è stato rispondente ai predetti criteri (eccezionali e e diversi da quelli normalmente utilizzati per discernere il nesso di causalità) stilati dalla Cassazione per cui nelle precedenti note del 09.05.2024 questa Difesa aveva già insistito. Dunque, subordinatamente all'accoglimento del ricorso, si insiste perché venga rinnovata la richiesta di CTU secondo il preciso quesito sulla dipendenza* ***non in base al normale criterio di «causa/effetto», bensì secondo lo specifico criterio applicabile in fattispecie della dimostrazione del contrario o, quantomeno, del «più probabile che non»*** *(Cassaz. 14605/2020 già allegata) e* ***con espressa previsione di voler adoperare il criterio causale invertito****, prevedendo di voler valutare il criterio probabilistico sopra esposto secondo la possibilità che non si possa escludere, piuttosto che quella della tradizionale ricerca del nesso causale diretto, con facoltà della parte di*

partecipare alle operazioni peritali".

All'udienza del 19/3/2025, sono comparsi l'avv. Liliana Greco, in sostituzione dell'avv. Andrea Lippi, per il ricorrente ed il Procuratore dello Stato, dott.ssa Vittoria Belfiore, per il Ministero della difesa. Entrambe si sono riportate ai propri scritti difensivi, delle cui rispettive conclusioni hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta.

Il parere medico legale ha ricostruito quanto segue: "*Disaminando le schede informative ed i rapporti di servizio allegati agli atti di causa e prodotti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si rileva che* […] *Ha svolto inoltre missione estere: dal 20 febbraio 2002 al 31 luglio 2002 presso la Compagnia di Polizia Militare "Comm-Z West Albania- Durazzo"; dal 09 aprile 2004 al 18 ottobre 2004 presso il Reggimento MSU "SFOR Sarajevo (Bosnia). Tutti i servizi prestati erano compiti istituzionali e non emerge alcun servizio di carattere straordinario, così come non sono riportati eventi ultronei e peculiari, ovverosia circostanziati che abbiano potuto quantomeno concausalmente giustificare la comparsa della malattia perturbante la linea emoproliferativa. Al riguardo della presunta esposizione a uranio impoverito, durante le missioni in Albania e Bosnia, occorrono alcune doverose precisazioni. In primis, l'esposizione paventata, a radiazioni ionizzanti, richiede una valutazione sia qualitativa che quantitativa. La valutazione qualitativa identifica il tipo di radiazione a cui si è esposti, con le differenti vie di assorbimento e il danno interessante gli organi bersaglio. Al riguardo dell'uranio impoverito, la potenziale esposizione riguarda le particelle alfa emittenti, caratterizzate da elevato potere ionizzante*

e basso potere di penetrazione. Per tali intrinseche caratteristiche esse possono essere fermate da un semplice foglio di carta ed a maggior ragione dalla pelle umana a pochi centimetri d'aria, ma per la loro precipua instabilità, se inalate o ingerite sono altamente pericolose. Esse sono presenti sul terreno di battaglia soltanto nel corso della stessa venendo aerodisperse dalle condizioni meteoclimatiche insistenti sul territorio. Tali radiazioni sono emesse in contemporanea con radiazioni beta e gamma, a maggior potere penetrante i tessuti ma sempre nelle dirette circostanze di conflitti bellici svoltisi con munizionamento NON CONVENZIONALE. Non risulta in alcun passaggio cartolario che il Omissis abbia partecipato attivamente a conflitti bellici condotti con armamenti di tal fatta e quindi con proietti arricchiti in uranio depleto. Nello specifico risulta invece che lo stesso1 sia stato impiegato all'estero… «OMISSIS… in turni diurni e notturni, a piedi e su automezzi, attività di addestramento, ricognizione, sicurezza, vigilanza e scorta in condizioni climatiche avverse ed indossando equipaggiamenti pesanti». Appare essere invero la medesima attività istituzionale svolta in Patria senza alcun rischio incrementale aggiunto rispetto ai compiti mansionali di routine. Nulla avendo in correlazione con quanto residuato a carico della linea bianca cellulare. La seconda valutazione fondamentale è quella inerente la quantificazione della esposizione una volta e se, individuata. Nel caso specifico, per quanto riguarda il caso in esame, non vi è presente alcun cenno a valutazioni ambientali con riferimento ad esposizione qualificata e quantificata e pertanto la potenziale esposizione è di unico carattere probabilistico-presuntivo, basato sulla semplice nozione storica che nei teatri operativi balcanici, fossero state utilizzate munizioni contenenti uranio impoverito.

Ad un ulteriore approfondimento di carattere clinico, circa la eventuale esposizione accidentale occorsa, nel periodo di attività trascorso in missione estera dal sig.

OMISSIS, non risulta, a valle della finestra lavorativa, i tipici effetti acuti attesi, quali danni renali (nefrotossicità acuta) o respiratori e parimenti non sono riportati effetti cronici quali danni renali e ossei da accumulo di uranio".

Ha concluso che "*Non si ravvede invece come, nel caso del sig. OMISSIS OMISSIS, il servizio o le missioni estere possano aver determinato l'insorgenza della patologia tumorale, in quanto non sono evidenti, nel rapporto informativo, attività o impieghi operativi/bellici al di fuori dei previsti compiti istituzionali, non sono riportate idonee valutazioni ambientali di esposizione qualificata e quantificata a radiazioni ionizzanti, non vengono riportati compiti esterni di permanenza in aree a rischio (sede di conflitto a fuoco con armi non convenzionali) e di contro nello sviluppo della malattia prevalgono in letteratura elementi genetici endocostituzionali quali la mutazione del gene BRAF V600E, presente nella maggior parte dei pazienti con HCL, di modo che da sola, tale mutazione puntiforme non dovuta alla perturbazione ionizzante outdoor possa aver contribuito al determinismo della stessa noxa emolinfoproliferativa. Il Collegio, a valle di tale disamina ritiene pertanto che, l'infermità «Hairy cell Leukemia in attuale remissione clinica ed in follow up» non è riconducibile a fatti di servizio financo sotto il profilo della concausalità valida ed efficiente al determinismo di malattia per fatti occorsi «in e per» servizio, ai fini del riconoscimento della causalità di servizio*".

Il sig. Omissis contesta gli esiti di tale accertamento, ritenendo che la patologia da lui sofferta, ed attualmente in remissione, dipenda invece dal servizio svolto nelle "*missioni in Albania/Kosovo e in Bosnia*" (dalla specifica sezione del foglio matricolare, invero, non risulta alcuna missione in Kosovo, ma una missione in Bosnia, dal 9/4/2004 al 18/10/2004, ed una a Durazzo, dal 20/2/2002 al 31/7/2002; risulta, nella sezione "Onorificenze", un titolo

di "*CR. COMM. PER IL MANTEN. PACE – KOSOVO*").

Nella tesi del ricorrente, sarebbe "*fatto notorio*" il rischio di contrarre, nei "*Balcani*", malattie legate all'esposizione radioattiva. Egli opina, in particolare, che "*sarebbe del tutto superfluo ricercare l'ulteriore prova del singolo episodio comportante maggiore esposizione al rischio, essendo sufficiente documentare la patologia contratta e la presenza nei luoghi contaminati (ingenerante una presunzione de jure sull'esposizione avvenuta) quali elementi unicamente necessari e sufficienti per la sussistenza del nesso causale data la notoria presenza di circostanze che, in relazione ad elementi oggettivi ormai sviscerati dalla Giurisprudenza tipici di quelle missioni, consentano di desumere l'esistenza delle particolari condizioni di esposizione al rischio*".

Inoltre, citando giurisprudenza ritenuta conforme alle proprie tesi, afferma che il quesito disposto con l'ord. n. 5/2024 di questa Sezione "*non è stato rispondente ai predetti criteri (eccezionali e e diversi da quelli normalmente utilizzati per discernere il nesso di causalità) stilati dalla Cassazione*".

Va sottolineata, innanzitutto, la circostanza che la giurisprudenza invocata si è formata su una disposizione regolamentare di carattere eccezionale – quella di cui agli artt. 1078 e 1079 del d.p.r. n. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – disciplinante la corresponsione di una particolare e specifica provvidenza economica, avente natura e finalità del tutto peculiari rispetto all'erogazione della pensione privilegiata ordinaria *ex* art. 67, d.p.r. n. 1092/1973.

Tanto premesso, anche ammettendo la (tutt'altro che certa) applicabilità analogica di un'interpretazione estensiva formatasi su un assetto regolamentare di carattere eccezionale, ed anche ammettendo l'operatività del più

favorevole criterio causale proposto dal ricorrente, vi è che egli non ha comunque assolto l'onere di dimostrare che se ne sia verificato il presupposto applicativo: e cioè l'effettiva esposizione al rischio.

Infatti, il sig. Omissis opina che "*la presenza nei luoghi contaminati*" ingenererebbe "*una presunzione de jure sull'esposizione avvenuta*". Tuttavia, egli non solo non dimostra la propria effettiva presenza in luoghi contaminati, ma non si confronta con una questione logica dirimente: che la presunzione invocata opera sul segmento causale «esposizione-patologia» e non anticipa alcun automatismo al segmento «presenza in un'area geografica-esposizione».

Il fattore di rischio, in altri termini, non può considerarsi provato con la mera allegazione di aver prestato servizio in condizioni di disagio e "*innegabile stress psico-fisico*", in aree geografiche sommariamente individuate con il richiamo all'entità nazionale (aree che non possono certo essere considerate, complessivamente e genericamente, di per sé a rischio). Esso deve essere dimostrato attraverso la prova che si sono verificate le specifiche circostanze fattuali individuate dalla regola invocata.

Soccorre, in proposito, la normativa citata dallo stesso ricorrente, e cioè l'art. 1079, d.p.r. n. 90/2010, il quale prevede che "*è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli* […], *quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso*". Ai sensi delle richiamate lettere d) ed e) dell'art.

1078, si intendono "*d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato*".

Come chiarito da Cass. Civ. Sez. lav., ord. n. 9641/2024, "*vi è* […] *una presunzione della sussistenza del nesso eziologico, quando viene accertata l'esposizione all'uranio impoverito (Cass. n. 28696-20, cfr. Cass. n. 32464-21, in motivazione, v. anche Cass. n. 7409-23, secondo cui, l'esposizione a fattori di rischio, in particolari condizioni ambientali e operative, fa presumere il nesso di causalità ed incombe sull'Amministrazione di provare l'estraneità alla contaminazione, cioè, il percorso eziologico alternativo della patologia denunciata)*" (enfasi aggiunta, nde).

Del resto, anche Cass. Civ. Sez. Lav., ord. n..7409/2023, citata dal ricorrente, riconosce che l'inversione dell'onere della prova, in favore di chi richiede il beneficio previsto dal regolamento speciale, implica la necessità che costui si sia "*trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione*" (v., in senso conforme, Sez. giur. Lazio, sent. n. 70/2025, con gli ampi richiami ivi contenuti, nonché Cass. Civ. Sez. Lav., ord. n. 35324/2024, ancora più perspicua: "*la condizione ambientale ed operativa «particolare» è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale» (id est: «normale», cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse). Più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la*

disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le «particolari condizioni ambientali o operative» implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito", enfasi aggiunta, nde).

Di tale specifica esposizione al rischio il ricorrente non ha in alcun modo dato la prova, essendosi limitato a riferire circostanze indimostrate ("*vaccinazioni scellerate inoculate senza criterio*") e nozioni di comune esperienza il cui collegamento con i fatti di causa è solamente affermato.

Fatta questa premessa, il parere medico-legale, congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha anche chiarito che "*nello sviluppo della malattia prevalgono in letteratura elementi genetici endocostituzionali quali la mutazione del gene BRAF V600E, presente nella maggior parte dei pazienti con HCL, di modo che da sola, tale mutazione puntiforme non dovuta alla perturbazione ionizzante outdoor possa aver contribuito al determinismo della stessa noxa emolinfoproliferativa*", sicché – anche da un punto di vista strettamente medico – non è possibile prospettare un legame eziologico tra le circostanze allegate dal ricorrente e la sua condizione clinica, senza tener conto di concorrenti fattori costituzionali.

Non condivisibilmente, in relazione a tali fattori, il ricorrente afferma che la "*eziologia «costituzionale»*" sarebbe "*«storicamente» datata,* [e], *oramai, del tutto «obsoleta» anche per scienza medica*", senza tuttavia offrire alcuna confuta-

zione scientifica, specificamente riferita alla propria patologia, degli studi citati nel parere medico-legale e senza spiegare le ragioni tecniche della loro ritenuta obsolescenza.

Per l'insieme delle suesposte circostante, la domanda va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Monocratico delle pensioni disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dal sig. Omissis Omissis, siccome infondata, e lo condanna al rimborso delle spese legali di controparte, che si liquidano in euro 500,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo l'annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/3/2025.

Il giudice

Luigia Iocca

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 26 marzo 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del suesteso provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate.
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi